

CONTRATTO

per la realizzazione del servizio di “Sviluppo, realizzazione e gestione del Piano di Comunicazione del PO FSE ob. 2 Regione Lazio 2007-13” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse VI “Assistenza tecnica”, obiettivo specifico n)

tra

il **RTI** composto da **TBWA ITALIA S.p.A.**, P.IVA....., mandataria, e **AMBITO 5 srl**, P.IVA....., mandante, e costituito con....., in persona del legale rappresentante CF....., come da delibera dell’organo di Amministrazione della società mandataria del....., residente in, e domiciliato per la carica presso la sede legale della società mandataria, con sede in legale in; di seguito denominata “Aggiudicataria”;

e

La Direzione Regionale Formazione Professionale FSE e Altri Interventi Cofinanziati P.IVA 80143490581, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7, in persona del Direttore regionale, Avv. Elisabetta Longo, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1961, C.F. LNGLBT61E64C616F e domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Formazione, di seguito denominata “Amministrazione”

INDICE GENERALE

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 – Oggetto e limiti del contratto.....	3
Art. 3 – Durata del contratto	3
Art. 4 – Esecuzione del contratto.....	3
Art. 5 – Pianificazione delle attività e prodotti attesi.....	4
Art. 6 – Verifiche contrattuali	4
Art. 7 – Corrispettivo del servizio.....	4
Art. 8 – Fatturazione e pagamenti	4
Art. 9 – Modifiche del servizio	5
Art. 10 – Diritto di recesso.....	5
Art. 11 – Penalità e responsabilità per inadempimento	5
Art. 12 – Deposito cauzionale.....	6
Art. 13 – Subappalto.....	6
Art. 14 - Tutela della privacy.....	6
Art. 15- Oneri fiscali e spese di registrazione.....	6
Art. 16 – Domicilio delle parti	6
Art. 17 – Foro competente	6

PREMESSO

che con determinazioni del Direttore Regionale Formazione Professionale FSE e Altri Interventi Cofinanziati n. D1272 del 8 maggio 2009, la Regione Lazio ha deciso di procedere all'indizione di una gara d'appalto per la realizzazione del servizio di "Sviluppo, realizzazione e gestione del Piano di Comunicazione del PO FSE ob. 2 Regione Lazio 2007-13" a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse VI "Assistenza tecnica", obiettivo specifico n);

che con la determinazione sopra citata sono stati approvati gli schemi dei seguenti atti: bando di gara, capitolato d'oneri e disciplinare di gara;

che in esito alla prescritta procedura di gara, e a seguito della trasmissione dei verbali da parte della Commissione di valutazione, l'Amministrazione con determinazione del Direttore Regionale Formazione Professionale FSE e Altri Interventi Cofinanziati n. D0481 del 12/02/2010 ha provveduto all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria in favore del RTI aggiudicatario;

che, in esito alla prescritta procedura di gara, con determinazione del Direttore Regionale Formazione Professionale FSE e Altri Interventi Cofinanziati n. D.....del.... è stato aggiudicato definitivamente al medesimo RTI composto dail servizio, dopo aver espletato i controlli previsti dalla legge;

che occorre pertanto procedere alla stipula del contratto inerente il servizio appaltato per un importo pari a quello offerto dall'aggiudicataria;

che, in conformità a quanto stabilito nella determinazione n..... il contratto sarà automaticamente risolto nel caso di positivo riscontro in merito alle informazioni richieste ai sensi dell'art.10 del DPR 252/1998 non essendo ancora pervenuta la prescritta informativa antimafia.

che, ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara, l'Aggiudicataria con la presentazione dell'offerta ha accettato incondizionatamente tutte le condizioni che regolano l'appalto, come risultanti dal bando di gara, dal disciplinare e relativi allegati e dal capitolato d'oneri;

che, l'Aggiudicataria, nell'esecuzione del contratto è tenuta ad uniformarsi alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali in materia e a quanto indicato nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel presente contratto;

che nel caso in cui gli atti di gara prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con quelli prodotti dall'aggiudicataria, i primi prevarranno sui secondi, fatta eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'aggiudicataria ed accettate dall'Amministrazione:

**tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto e limiti del contratto

L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire la prestazione oggetto della presente stipula nei modi e nei limiti stabiliti dal presente contratto, dal bando di gara (all.1), dal capitolato d'oneri (all.2) e dall'offerta tecnica (all.3), che si allegano, da ritenersi parte integrante del medesimo contratto.

L'aggiudicataria deve, in particolare, realizzare le linee di attività individuate all'art. 4 e puntualmente descritte all'art. 4.1 del capitolato.

L'aggiudicataria si impegna inoltre a prestare tutte le attività ulteriori ed accessorie previste nell'offerta tecnica dal medesimo presentata ed in ogni caso tutti quei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Salvo che ciò non comporti oneri aggiuntivi – da concordarsi con la stazione appaltante – l'aggiudicataria si adegua alle eventuali indicazioni fornite dall'Amministrazione in merito alle attività programmate.

Art. 3 – Durata del contratto

Vista l'esecuzione anticipata del contratto, di cui alla nota n.... del....., il termine di esecuzione del servizio viene fissato in 30 mesi dalla data del

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'affidamento di servizi complementari a quelli oggetto del presente appalto nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i, nonché di procedere a nuovi affidamenti per servizi analoghi nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 57 comma 5, lett. b) del d.lgs.163/2006.

Art. 4 – Esecuzione del contratto

L'aggiudicataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, osservando le modalità di esecuzione dell'appalto di cui all'art. 7 del capitolato d'oneri.

L'aggiudicataria è tenuta a partecipare a tutti gli incontri ritenuti necessari dall'Amministrazione aggiudicatrice ed a svolgere il servizio in stretto contatto con i referenti regionali.

Relativamente al gruppo di lavoro, nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti durante la vigenza contrattuale, l'aggiudicataria provvede a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Direzione regionale Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati. In ogni caso, l'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è subordinata, pena la risoluzione del contratto, alla verifica da parte dell'Amministrazione di ricorrenza in capo ai sostituti, degli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara.

È facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'aggiudicataria si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

L'aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti connesse all'esecuzione del servizio; si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni circostanza idonea ad influire sull'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Pianificazione delle attività e prodotti attesi

Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è quello riportato all'interno dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria, di cui all'allegato 3 del presente contratto.

L'aggiudicataria è tenuta a consegnare rapporti analitici a cadenza trimestrale, come previsto dall'art. 8 comma 5 del capitolato d'oneri, inerenti l'oggetto specifico, i volumi e i risultati dell'attività resa.

L'Aggiudicataria dovrà fornire informazioni con cadenza semestrale, sullo stato d'avanzamento delle attività mediante apposita dettagliata relazione, da presentare all'Amministrazione entro il 15° giorno del mese successivo a quello di chiusura del semestre di riferimento. I rapporti saranno sottoposti all'analisi del Comitato di Sorveglianza ed al Valutatore indipendente. Le relazioni dovranno indicare i servizi eseguiti ed i costi corrispondenti, che dovranno risultare coerenti con quanto indicato nel Piano di lavoro richiesto in sede di offerta tecnica.

La relazione finale, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione appaltante, dovrà essere consegnata entro 30 mesi dall'effettivo inizio di esecuzione del servizio e conterrà l'aggiornamento finale dei rapporti a cadenza trimestrale.

Ferme tali scadenze finali, il proponente deve dettagliatamente descrivere le soluzioni che intende adottare per far fronte ad un'eventuale e disomogenea concentrazione dell'attività.

Art. 6 – Verifiche contrattuali

Salva ogni diversa modalità di verifica che l'Amministrazione intenderà disporre in corso d'opera, i prodotti realizzati dall'aggiudicataria saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'aggiudicataria è quello stabilito nell'offerta economica di gara, ed è pari ad **€.1.880.400,00** (euro unmilioneottocentoottantamilaquattrocento/00) (IVA inclusa), così articolata nelle seguenti linee di servizio:

1. **€.570.000,00** oltre IVA con riguardo alla Linea di servizio 1 ;
2. **€.684.000,00** oltre IVA con riguardo alla Linea di Servizio 2;
3. **€.313.000,00** oltre IVA con riguardo alla Linea di servizio 3 ;

Art. 8 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di spettanza dell'aggiudicataria avverrà con le seguenti modalità:

rate trimestrali, posticipate di pari importo, previa presentazione di analitica relazione circa l'oggetto specifico, i volumi e i risultati delle attività realizzate.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione di fattura, a mezzo di mandati di pagamento intestati all'aggiudicataria secondo le indicazioni da questo trasmesse in sede di presentazione della documentazione necessaria per la conclusione del contratto.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Amministrazione appaltante, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'aggiudicataria, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

L'aggiudicataria si impegna, sotto la propria responsabilità, a rendere tempestivamente note eventuali variazioni concernenti i propri organi rappresentanti, con particolare riguardo a quelli deputati a riscuotere e quietanzare; in mancanza di tali comunicazioni l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 9 – Modifiche del servizio

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario procedere ad un aumento o ad una diminuzione dei servizi, l'aggiudicataria è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923.

Art. 10 – Diritto di recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto anche se la prestazione del servizio ha avuto inizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Art. 11 – Penalità e responsabilità per inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicataria, l'Amministrazione appaltante ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (artt. 1453e ss. c.c.).

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne dei rapporti trimestrali di cui all'art. 5 del presente contratto - previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'aggiudicataria entro il termine massimo di sette giorni dalla stessa contestazione – l'Amministrazione potrà applicare una penale pari ad € 300,00 (cinquecento/00 Euro).

Sarà considerato mancato rispetto dei termini sopra indicati l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque inadeguate rispetto allo scopo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382, comma 1° c.c.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, comma 2° c.c.).

Non sarà motivo di applicazione delle penalità previste l'inadempimento o il ritardo dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla parte contraente (art. 1218 c.c.)

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile scelta, di appropriarsi della cauzione di cui al successivo articolo 12

senza bisogno di diffida o azione in giudizio ovvero di compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore anche per distinti corrispettivi maturati.

L'Amministrazione può contestualmente domandare l'adempimento della prestazione principale e la penale ai sensi dell'art. 1383 c.c.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino all'esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 c.c.).

Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione intimi al soggetto inadempiente di adempiere entro un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto; in questo caso tale termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore (art. 1454 c.c.).

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'aggiudicataria, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'aggiudicataria i relativi costi sostenuti.

Art. 12 – Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicataria ha costituito apposita cauzione contrattuale, rispetto alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 d.lgs. 163/2006.

Art. 13 – Subappalto

E' ammesso il subappalto previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo quanto previsto nell'art. 17 del capitolato d'onere e alle condizioni e modalità di cui all'art 118 del D. Lgs 163/06, ferma restando la responsabilità dell'aggiudicataria. La parte di servizio concessa in subappalto non potrà comunque superare il 20% del valore dell'offerta, né l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 14 - Tutela della privacy

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni

Art. 15 - Oneri fiscali e spese di registrazione

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed ogni altra spesa relativa alla presente convenzione sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 16 – Domicilio delle parti

Agli effetti della presente convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 17 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente il foro di Roma, in ordine all'individuazione del giudice competente si applicano le norme di cui all'art.244 del d.lgs.163/2006 e successive modifiche, nonché i principi di cui alla direttiva del Parlamento Europeo n. 2007/66/CE.

Roma

**Per la Regione Lazio
(Avv. Elisabetta Longo)**

**Per TBWA ITALIA S.p.A.
Il legale rappresentante
(.....)**

La TBWA ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, di conoscere ed accettare tutti gli obblighi previsti negli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 17 del presente contratto.

**Il legale rappresentante
di TBWA ITALIA S.p.A.
(.....)**